MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 4

Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 326, le parole «450 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni» e le parole «112 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «212 milioni»;

b) al comma 327, le parole «112 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «212 milioni». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Versione in vigore dal 22 ottobre 2021, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Estremi	Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
Capo	I — Misure urgenti in materia fiscale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-a-tutela-del-lavoro-e/art-4-integrazione-del-contributo-a-favore-di-agenzia-delle-entrate

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it